



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (CARTABIA)**

**con il Ministro dell'interno (LAMORGESE)**

**con il Ministro della difesa (GUERINI)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (FRANCO)**

**con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (COLAO)**

**con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie (GELMINI)**

**con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (CARFAGNA)**

**con il Ministro della transizione ecologica (CINGOLANI)**

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (PATUANELLI)**

**e con il Ministro dell'università e della ricerca (MESSA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2021**

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile

*L'analisi tecnico-normativa e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione relative al disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre 2021 e si intendono inserite nell'Atto Senato 2381 dopo la relazione tecnica, da pag. 23.*

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

Le disposizioni dell'intervento normativo, che rivestono i requisiti costituzionali della straordinaria necessità e urgenza, sono destinate a rinforzare le misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche alla luce della recrudescenza di tali eventi calamitosi nell'estate del 2021, determinati anche delle particolari condizioni meteo-climatiche. L'eccezionalità degli eventi ha comportato, in data 26 agosto 2021, la deliberazione del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per i territori regionali particolarmente colpiti.

In tale contesto, considerata anche l'esperienza maturata negli anni, è stata rilevata la necessità di:

- potenziare gli strumenti di coordinamento e di *governance* in materia di incendi boschivi, attraverso l'integrazione di un Piano nazionale rendendo maggiormente efficaci le misure previste in materia;
- integrare e rafforzare il dispositivo volto alla prevenzione e alla repressione dei reati concernenti gli incendi boschivi e delle altre fattispecie connesse, unitamente ad una revisione ed alle integrazioni delle prescrizioni in materia di obblighi, divieti e sanzioni;
- potenziare la capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi.

Le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge in oggetto sono finalizzate a rafforzare gli strumenti sanzionatori e repressivi per contrastare un fenomeno dilagante che minaccia il patrimonio ambientale di intere aree boscate, cespugliate o arborate e le eventuali strutture e infrastrutture antropizzate che si trovano all'interno delle stesse. Sono pertanto dettate modifiche al codice penale nelle ipotesi di cui ai vari commi dell'art. 423-bis c.p. Nella specie, alla predetta disposizione vengono aggiunti ulteriori commi, con la previsione di un'aggravante ad effetto speciale qualora l'incendio boschivo sia stato cagionato con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi e l'introduzione di attenuanti per coloro che contribuiscono ad evitare che l'attività delittuosa determini conseguenze più gravi e si

adoperino per il ripristino dello stato ambientale nonché per coloro che si adoperano alla ricostruzione degli eventi delittuosi ed all'individuazione dei responsabili.

Inoltre, con l'introduzione dei due articoli aggiuntivi (423-ter e 423-quater) previsti alla lettera c) del citato articolo 6, sono, invece, specificate le pene accessorie applicabili ex lege a seguito della condanna alla sanzione della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il reato *de quo* nonché l'estensione della misura della confisca obbligatoria anche ai beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee ai fatti. Qualora ciò non sia possibile è disposta la confisca per equivalente di beni dello stesso valore di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona.

L'intervento normativo è coerente con il programma di Governo, che ha posto la tutela dell'ecosistema in primo piano. Altresì le norme contenute nel decreto-legge in parola sono coerenti con le politiche di protezione civile di cui il Presidente del Consiglio dei Ministri è responsabile, nonché in materia di politiche agricole, alimentari e forestali e in favore del Mezzogiorno, maggiormente colpito dagli incendi boschivi.

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Sistema ordinamentale italiano in materia di compiti e le funzioni di protezione civile è disciplinato organicamente dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della protezione civile".

La materia del contrasto e della lotta attiva contro gli incendi boschivi è disciplinata dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

## 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo reca, in particolare, all'articolo 5, modifiche alla legge n. 353 del 2000 - segnatamente agli articoli 2, 3, 4, 7 e 10 - al fine di rafforzare la lotta attiva agli incendi boschivi nonché ai relativi dispositivi sanzionatori.

L'inasprimento delle pene ha, altresì, reso necessaria la modifica agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del Codice penale.

Per le necessità di potenziamento del Sistema nazionale della protezione civile e per l'accelerazione delle relative funzioni in materia di previsione, prevenzione e di mitigazione dei rischi, con l'articolo 7, sono apportate modifiche:

- all'articolo 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;
- all'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Come evidenziato, le disposizioni del decreto-legge in esame sono dirette ad inasprire previsioni di legge vigenti per rafforzare le misure repressive del fenomeno degli incendi boschivi e per perfezionare il modello di intervento sinergico tra le amministrazioni centrali e locali.

Inoltre, per quanto concerne la misura della confisca, le disposizioni in esame estendono all'incendio boschivo doloso la medesima disciplina prevista in materia di confisca obbligatoria e per equivalente dettata per i reati ambientali (art. 452-undecies c.p.), equiparando fattispecie delittuose di pari natura, per le quali intervengono stesse attività e stessi adempimenti da parte degli operatori del settore secondo quanto previsto dagli artt. 240 e 240-bis c.p..

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento normativo, che riveste i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, non presenta elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Attua tali principi in relazione alla tutela del paesaggio, inteso nel senso ampio ormai riconosciuto nel disposto dell'art. 9 della Costituzione.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'intervento normativo attiene prevalentemente a sfere di competenza statale, vista la natura degli interventi disposti, che non invadono funzioni e competenze attribuite alle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

In ordine alle misure finalizzate a garantire il tempestivo aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco di cui all'articolo 3, viene integrato quanto già disposto dall'articolo 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000. Il potere sostitutivo delle Regioni ivi previsto e la disposizione 'ponte' finalizzata a stimolare l'attività degli Enti preposti, nel rispetto del principio di leale collaborazione e di sussidiarietà non invadono le rispettive sfere di competenze attribuite.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non emergono profili di incompatibilità. La considerazione di tali principi ha portato all'adozione di misure statali, anche di carattere finanziario, volte a garantire i necessari interventi in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

Gli obiettivi che si intendono perseguire necessitano di norme di livello primario. Non è utilizzabile lo strumento della delegificazione e l'intervento normativo in esame non presenta alcuna rilegificazione.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Attualmente risultano all'esame del Parlamento i seguenti progetti di legge vertenti su materie analoghe:

A.S.760 - 18ª Legislatura - Sen. Paolo Romani (FI-BP) "Disposizioni concernenti la modifica dell'articolo 423-bis del codice penale, riguardante l'aggravamento delle pene per il delitto di incendio boschivo" - 7 agosto 2018: Presentato al Senato - da assegnare;

A.C.3092 - 18ª Legislatura - On. Antonio Lombardo (Misto, Facciamo Eco-Federazione dei Verdi) "Modifica degli articoli 423 e 423-bis del codice penale, concernenti i delitti di incendio e di incendio boschivo, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio" - 6 maggio 2021: Presentato alla Camera - da assegnare;

A.C.1952 - 18ª Legislatura - On. Alberto Manca (M5S) "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la lotta aerea antincendio e altre disposizioni per il riordino delle competenze statali in materia di interventi aerei contro gli incendi boschivi" - 2 luglio 2019: Presentato alla Camera - 9 ottobre 2019: assegnato (non ancora iniziato l'esame);

A.S.2251 - 18ª Legislatura - Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri "Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contrasto agli incendi, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio" - 25 maggio 2021: presentato al Senato - da assegnare;

A.C.2405 - 18ª Legislatura - On. Federico Conte (LEU) "Modifiche alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e

di assunzione del personale destinato a tale servizio da parte delle amministrazioni dello Stato” - 26 febbraio 2020: Presentato alla Camera - da assegnare;  
A.C.3263 - 18ª Legislatura - On. Carmelo Miceli (PD) “Modifica all'articolo 423-bis del codice penale, concernente il delitto di incendio boschivo” - 5 agosto 2021: presentato alla Camera - da assegnare;  
A.S.99 - 18ª Legislatura - Sen. Antonio De Poli (FI-BP) e altri “Disposizioni concernenti le funzioni di autorizzazione e di controllo, in materia di prevenzione degli incendi” - 23 marzo 2018: presentato al Senato - 21 giugno 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame).

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale e della Corte di Cassazione, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

**PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

L'intervento normativo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione Europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

Le disposizioni non presentano profili di incompatibilità con obblighi internazionali.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non si ha notizia di elementi rilevanti sulle questioni specificamente oggetto della presente iniziativa normativa.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

**PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'intervento normativo introduce nell'ordinamento giuridico all'articolo 5, la definizione di "*incendi di interfaccia urbano rurale*" quali "*incendi boschivi che interessano zone o aree nelle quali sussiste una interconnessione tra strutture antropiche ed aree naturali, laddove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono potendo venire rapidamente in contatto, con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile*" all'articolo 2 della legge n. 353 del 2000.

La previsione anche di tale tipologia di incendi, a seguito di ulteriori modifiche alla legge n. 353 del 2000, rende possibile l'inserimento degli incendi di interfaccia urbano rurale nei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi al fine di favorire la riduzione del rischio e della vulnerabilità generata da tale tipologia di eventi calamitosi.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

L'intervento normativo utilizza la tecnica della novella legislativa:

- all'articolo 5 per modificare gli articoli 2, 3, 4, 7 e 10 della legge n. 353 del 2000;
- all'articolo 6 per modificare gli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del Codice penale;



- all'articolo 7 per modificare l'articolo 2 del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, l'articolo 9 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e l'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il decreto legislativo non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Non sono presenti disposizioni derogatorie alla vigente normativa.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte riguardanti l'oggetto del decreto- legge in esame.

**7) Indicazione degli eventuali atti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.**

È prevista l'adozione dei seguenti atti attuativi, non aventi natura normativa:

- all'articolo 1, comma 2, è prevista l'emanazione di un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile per la costituzione del "Comitato tecnico". Non è previsto un termine per la relativa adozione;
- all'articolo 1, comma 3, è prevista l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'approvazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Non è previsto un termine per la relativa adozione;
- all'articolo 1, comma 4 è prevista, in fase di prima applicazione, l'adozione del primo Piano nazionale speditivo entro il termine del 10 ottobre 2021.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati già disponibili presso amministrazioni competenti.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL' AIR



*Ministero della Giustizia*  
*Ufficio Legislativo*

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

**RICHIESTA DI ESENZIONE DALL' AIR**

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.P.C.M. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall' AIR, con riferimento allo schema di decreto-legge recante: *“Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile”*, per le seguenti disposizioni di competenza di questa Amministrazione: **Art. 6** (*Modifiche al codice penale*), in relazione al ridotto impatto dell'intervento per le seguenti motivazioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

- a) **Costi di adeguamento.** L'intervento normativo è dettato dalla necessità e dall'urgenza di adottare misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, integrando e rafforzando il quadro normativo vigente, allo scopo di fronteggiare i numerosi incendi sviluppatisi, nel corso dell'estate corrente in aree boscate e urbano-rurali che hanno provocato la perdita di vite umane, la morte o la dispersione di animali selvatici e di allevamento, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, anche in aree ricadenti all'interno di parchi naturali nazionali e regionali, nonché gravi danni ai territori, agli insediamenti ed alle attività ivi ubicati causando, altresì, gravi situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Per quanto di competenza di questa amministrazione l'intervento normativo con l'articolo del medesimo provvedimento, detta le modifiche da apportare al codice penale all'art. 423-bis c.p. in materia di incendio boschivo.

Nella specie, alla predetta disposizione, vengono aggiunti ulteriori commi, con la previsione di un'aggravante ad effetto speciale qualora l'incendio boschivo sia stato cagionato con abuso dei

poteri o con violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi e l'introduzione di attenuanti per coloro che contribuiscono ad evitare che l'attività delittuosa determini conseguenze più gravi e si adoperino per il ripristino dello stato ambientale nonché per coloro che aiutino concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione degli eventi delittuosi ed nell'individuazione dei responsabili.

Con l'introduzione dei due articoli aggiuntivi (423-ter e 423-quater) previsti alla lettera c) del citato articolo 6, sono, invece, specificate le pene accessorie applicabili *ex lege* a seguito della condanna alla sanzione della reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il reato "de quo" nonché l'estensione della confisca obbligatoria anche ai beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee ai fatti. Qualora ciò non sia possibile è disposta la confisca per equivalente di beni dello stesso valore di cui il condannato abbia la disponibilità anche per interposta persona.

Le previsioni normative sopra sinteticamente descritte non importano costi di adeguamento in relazione ai destinatari, trattandosi di disposizioni di natura precettiva dirette ad inasprire il solo trattamento sanzionatorio di fattispecie già previste dalla legge vigente. Le stesse, pertanto, non comportano effetti onerosi per la finanza pubblica e i relativi adempimenti. potranno, di conseguenza, essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

- b) **Numero dei destinatari dell'intervento.** I destinatari dell'intervento sono, oltre alle autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, le sole persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale per il reato di cui all'art. 423-bis c.p.. Peraltro, l'intervento non comporta un aumento dei destinatari, in quanto le innovazioni adottate non introducono nuove fattispecie, ma si limitano a rafforzare l'apparato sanzionatorio rispetto a fattispecie già previste. Inoltre, i procedimenti penali relativi alla fattispecie di cui all'art. 423-bis c.p. che interessano l'amministrazione della giustizia sono estremamente esigui, essendo, pari a circa 600 l'anno, la maggior parte chiusi in fase di indagine con provvedimenti di archiviazione per essere ignoti gli autori.
- c) **Variazione nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche.** Il decreto legge in esame, con riferimento all'art. 6, non comporta variazioni nell'impiego delle risorse finanziarie pubbliche, in quanto non aumenta le fattispecie di reato, passibili di indagine, ma si limita ad arricchire il quadro sanzionatorio. Per quanto concerne la misura della confisca, in particolare, giova evidenziare che il decreto-legge estende all'incendio boschivo doloso la medesima disciplina prevista in materia di confisca obbligatoria e per equivalente dettata per i reati ambientali (art. 452-undecies c.p.), equiparando fattispecie delittuose di pari natura, per le quali intervengono le stesse attività e gli stessi adempimenti da parte degli operatori del settore.
- d) **Impatto sugli assetti concorrenziali del mercato.** L'intervento, con riferimento all'art. 6, non incide sugli assetti concorrenziali del mercato, in quanto si limita ad arricchire il quadro sanzionatorio in riferimento ad una ipotesi di reato già prevista.

Roma, 13 settembre 2021



Franca Mangano

Capo dell'Ufficio legislativo

*[Handwritten signature]*

Roma, 13 settembre 2021

Il Capo dell'Ufficio legislativo per gli Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento

il Dirigente Generale

|                                |
|--------------------------------|
| DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE |
| Protocollo Generale USCITA     |
| UL/0040578 21/09/2021          |

|                    |
|--------------------|
| MODULARIO          |
| P.C.M. - P.C. - II |



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' GIURIDICA  
E LEGISLATIVA E DEL CONTENZIOSO  
SERVIZIO ATTIVITA' GIURIDICA E LEGISLATIVA

*Roma,*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Prot n° UL/0040578  
del 21/09/2021  
----- USCITA -----

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri  
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi  
[dagl.presidenzaconsiglio@gov.it](mailto:dagl.presidenzaconsiglio@gov.it)

e, p.c. Al Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali  
[ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it)

Al Ministero della giustizia  
[preconsiglio.legislativo@giustiziacert.it](mailto:preconsiglio.legislativo@giustiziacert.it)

Al Ministero della difesa  
PEC: [legislativo@postacert.difesa.it](mailto:legislativo@postacert.difesa.it)

Al Ministero dell'interno  
[affarilegislativi.prot@pec.interno.it](mailto:affarilegislativi.prot@pec.interno.it)

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
[ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it](mailto:ufficiocoordinamentolegislativo@pec.mef.gov.it)

Al Ministero per gli affari regionali e per le  
Autonomie  
[legislativo.affariregionalieautonomie@pec.governo.it](mailto:legislativo.affariregionalieautonomie@pec.governo.it)

Al Ministero per il sud e la coesione territoriale  
[legislativo.coesione@governo.it](mailto:legislativo.coesione@governo.it)

Ministero della transizione ecologica  
[ufficiolegislativo@pec.minambiente.it](mailto:ufficiolegislativo@pec.minambiente.it)

Ministero dell'università  
e della ricerca  
[mur.legislativo@miur.it](mailto:mur.legislativo@miur.it)

**OGGETTO:** relazioni AIR e ATN decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi ed altre misure urgenti di protezione civile".

Con riferimento al decreto-legge citato in oggetto e sentiti i Ministeri in indirizzo, si trasmette la relazione ATN e contestualmente si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del

MODULARIO  
P.C. P.A. - 60

DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE  
Protocollo Generale USCITA  
UL/0040578 21/09/2021

Modello n.60

suallizzazione da documento digitale archiviato nel sistema di gestione documentale del Dipartimento della Protezione Civile - Stampabile e archiviabile per le esigenze correnti ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, art. 43 c.3. accesso tramite posta elettronica certificata in formato interoperabile conforme alla Circolare AIPA n° 28/2001

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Foglio n. 2

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione- AIR in quanto è stato verificato che sussistano congiuntamente le condizioni ivi previste concernenti la scarsa entità dei costi di adeguamento, il numero esiguo di destinatari dell'intervento, l'importo ridotto delle risorse pubbliche impiegate e una limitata incidenza sugli assetti concorrenziali del mercato.

Per ciò che riguarda le risorse finanziarie previste per l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge che comportano oneri per la finanza pubblica (articoli 2, 4, 7 e 8), si rappresenta come gli stessi afferiscano a rimodulazioni di stanziamenti già previsti ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, le disposizioni di che trattasi non comportano oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese o ipotetici costi di adeguamento a soggetti privati, né incidono sugli assetti concorrenziali del mercato.

Ad ogni buon conto, si rappresenta che il provvedimento normativo in parola è finalizzato a rinforzare le misure in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche alla luce della recrudescenza di tali eventi calamitosi nell'estate del 2021, determinati anche dalle eccezionali condizioni meteo-climatiche.

L'eccezionalità degli eventi ha comportato, in data 26 agosto 2021, la deliberazione del Consiglio dei Ministri dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 per i territori regionali maggiormente colpiti.

In tale contesto, considerata anche l'esperienza maturata negli anni, è stata rilevata la necessità di:

- potenziare gli strumenti di coordinamento e di *governance* in materia di incendi boschivi, attraverso l'integrazione di un Piano nazionale rendendo maggiormente efficaci le misure previste in materia, previste dalla legge n. 353 del 2000;
- integrare e rafforzare il dispositivo volto alla prevenzione e alla repressione dei reati concernenti gli incendi boschivi e delle altre fattispecie connesse, unitamente ad una revisione ed alle integrazioni delle prescrizioni in materia di obblighi, divieti e sanzioni;
- potenziare la capacità operativa del Servizio nazionale della protezione civile, con particolare riferimento alle attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi.



€ 1,00